

ACCORDO COLLETTIVO
“ALLENATORI PROFESSIONISTI 2016”

Tra

FIP – FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO

LEGA SOCIETÀ DI PALLACANESTRO SERIE A

USAP – UNIONE SINDACALE ALLENATORI PALLACANESTRO

1. Campo di applicazione e durata dell'accordo

- 1.1 Il presente accordo disciplina il trattamento economico e normativo dei rapporti di lavoro fra le società sportive professionistiche di pallacanestro, da una parte, e gli allenatori professionisti di pallacanestro per tali società tesserati, dall'altra.
- 1.2 Ha durata triennale e vigenza dalla stagione 2016/2017 fino alla stagione 2018/2019.

2. Allenatore professionista

- 2.1 Ai fini del presente accordo, è considerato allenatore professionista di pallacanestro colui che a titolo oneroso, continuativo e con vincolo di subordinazione presta la propria attività sportiva a favore di società sportive, le quali partecipino al campionato nazionale di serie “A”.
- 2.2 Può essere tesserato ed iscritto a referto di gara, quale capo allenatore od assistente allenatore di società partecipante ai campionati professionistici, e responsabile del settore giovanile, unicamente il soggetto con cui la società stessa abbia sottoscritto contratto regolarmente depositato ed approvato a norma di legge.

3. Retribuzione minima

- 3.1 Al capo allenatore dovrà essere riconosciuto un compenso annuo lordo in denaro non inferiore a euro 68.590 (sessantomilacinquecentonovanta) (stagione sportiva 2016/2017), salvo il disposto dell'articolo 17.5 del presente accordo.
- 3.2 All'assistente allenatore dovrà essere riconosciuto un compenso annuo lordo in denaro non inferiore a euro 26.310 (ventiseimilatrecentodieci) (stagione sportiva 2016/2017), salvo il disposto dell'articolo 17.5 del presente accordo. Qualora un club decide di tesserare un secondo assistente dovranno essere rispettate le norme del presente contratto per i ratei che matureranno.
- 3.3 Ad ogni Responsabile del Settore Giovanile dovrà essere riconosciuto un compenso annuo lordo di euro 10.000 (diecimila) (stagione sportiva 2016/2017), salvo il disposto dell'articolo 17.5 del presente accordo. Qualora un club decidesse di sostituire il Responsabile del Settore Giovanile verranno applicate le regole dei ratei maturati.
- 3.4 Tutti gli importi stabiliti nel presente articolo saranno adeguati all'incremento del costo della vita secondo gli indici istat all'inizio di ciascuna stagione sportiva.




- 4. Fondo di fine carriera**
- 4.1 Gli allenatori professionisti fruiranno delle prestazioni erogate da un apposito Fondo volontario di fine carriera, secondo le disposizioni previste nello Statuto del Fondo medesimo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4, settimo comma, della legge n. 91 del 1981.
- 4.2 Il Fondo sarà alimentato dai versamenti effettuati dalle società e dagli allenatori in proporzione all'ammontare del compenso globale lordo annuo percepito dall'allenatore, con il massimale di euro 60.000 (sessantamila), applicando le seguenti aliquote:
- 6,25% a carico della società;
 - 1,25% a carico dell'allenatore.
- 4.3 Le quote a carico della società dovranno essere versate al Fondo alle stesse date convenute per la erogazione dei ratei di retribuzione, in rapporto all'ammontare degli stessi, unitamente alle quote a carico dell'allenatore, previa contestuale ritenuta sul rateo di retribuzione del periodo. Qualora la retribuzione sia superiore al massimale di cui al punto 4.2., il contributo mensilmente dovuto deve essere comunque calcolato sull'intero ammontare dei ratei mensili di retribuzione, a partire dal primo, fino al raggiungimento del massimale annuo.
- 4.4. Le eventuali integrazioni dovute alla corresponsione di premi saranno rimosse in unica soluzione entro il 10 luglio, sia per quanto riguarda la quota a carico della società, sia per quanto riguarda la quota a carico dell'allenatore, quest'ultima mediante trattenuta sull'importo dei premi corrisposti.
- 4.5 Per quanto non previsto dal presente contratto, la raccolta delle quote del Fondo, viene regolata dallo statuto del medesimo Fondo.
- 4.6 I versamenti effettuati a favore del Fondo a norma del presente articolo sono ad ogni effetto sostitutivi di ogni prestazione, indennità o trattamento cui l'allenatore professionista abbia o possa avere altrimenti diritto ai sensi dell'art. 2120 del Codice civile.
- 5. Assicurazione obbligatoria**
- 5.1 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 della legge n. 91 del 1981 sono stabiliti i seguenti massimali assicurativi:
- euro 150.000 (centocinquantamila) in caso di morte
 - euro 200.000 (duecentomila) in caso di invalidità permanente con franchigia del 5%.
- 5.2 I massimali assicurativi sono convenuti in misura uguale per tutti gli allenatori titolari di contratto professionistico, a prescindere dal valore dei singoli contratti.
- 5.3 L'allenatore, quale beneficiario della polizza, o i suoi eredi legittimi o testamentari, sono tenuti a dar corso a tutti gli adempimenti formali nei confronti della compagnia di assicurazione, dandone contestuale comunicazione scritta alla società.
- 5.4 L'allenatore, quale beneficiario della polizza assicurativa, rinuncia ad ogni

Handwritten signature and initials in black ink, located on the right side of the page.

effetto, per sé e per i propri eredi legittimi o testamentari e per ogni avente causa, ad ogni azione nei confronti della società per il risarcimento degli eventuali danni subiti in relazione all'esecuzione del contratto.

6. Attività sindacale

- 6.1 Previo accordo con la Lega in ordine alla data, le società debbono consentire agli allenatori la partecipazione all'assemblea annuale della USAP che dovesse essere convocata durante il periodo di effettuazione del campionato. La data dovrà comunque essere fissata in modo tale da non confliggere con gli impegni agonistici delle società e da non arrecare danno alla preparazione delle squadre e pertanto sarà preferibilmente scelta nella giornata di lunedì.
- 6.2 Ove l'allenatore ne faccia richiesta, la società è tenuta a trattenere dal primo rateo di retribuzione, ed è quindi obbligata a versare contestualmente alla USAP, la quota associativa sindacale dovuta dall'allenatore medesimo, nella misura che verrà specificata dalla USAP stessa. A tal fine nel modulo del contratto individuale sarà prevista una apposita delega che l'allenatore potrà sottoscrivere, nel rispetto della libertà sindacale.
- 6.3 L'importo delle quote associative è determinato dal Consiglio Direttivo della USAP e comunicato alle società tramite la Lega. Nel caso di mancata tempestiva comunicazione restano valide quelle della stagione precedente.

7. Consultazioni periodiche e dichiarazione di intenti

- 7.1 Le parti collettive contraenti si impegnano a tenere consultazioni periodiche per valutare e risolvere congiuntamente gli eventuali problemi di applicazione ed interpretazione del presente accordo, nonché per studiarne le eventuali modificazioni ed integrazioni. A tal fine è confermata l'istituzione della Commissione paritetica composta da un membro nominato dalla Lega ed uno USAP, con la possibilità di nominare di comune accordo un presidente esterno demandando tale nomina, in caso di disaccordo, al Presidente della FIP.
- 7.2 Nell'ambito di tali consultazioni, le parti collettive verificheranno di comune accordo l'eventuale opportunità di istituire un Fondo di garanzia destinato ad erogare agli allenatori professionisti un apposito sussidio in caso di morosità della società di appartenenza. Il Fondo in ogni caso dovrà essere alimentato da contributi in modo tale da non gravare società ed allenatori oltre a quanto già previsto con riferimento al Fondo di fine carriera.
- 7.3. La LEGA si impegna inoltre affinché le società consentano ogni anno a 10/15 allenatori di frequentare i loro settori giovanili, a scopo di addestramento e studio, per un periodo di 8/10 giorni, accollandosi le società stesse le relative spese di vitto ed alloggio. Tali allenatori saranno individuati di comune accordo tra USAP e LEGA..

Two handwritten signatures in black ink are located on the right side of the page, overlapping the text of paragraph 7.2. The top signature is more stylized and appears to be 'L. B.', while the bottom one is 'E. B.'

8. Costituzione del rapporto

- 8.1 Il rapporto fra l'allenatore e la società si costituisce con la stipulazione di un contratto che, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 della legge n. 91 del 1981, deve essere redatto a pena di nullità in forma scritta, in cinque originali anche

con firme a ricalco, utilizzando gli appositi stampati conformi al modello che dovrà essere approvato.

- 8.2 Due degli originali sono consegnati all'allenatore all'atto della stipula.
- 8.3 Entro cinque giorni dalla stipula la società deposita gli altri tre originali del contratto presso la Lega. La stessa provvederà immediatamente ad inoltrarne uno alla FIP ed uno all'USAP. Il deposito costituisce condizione di efficacia del contratto.
- 8.4 Qualora la società non vi provveda nel termine previsto, l'allenatore può procedere al deposito in Lega entro trenta giorni dalla stipula. Decorso inutilmente anche tale termine, il contratto rimane definitivamente privo di efficacia.
- 8.5 Dell'avvenuto deposito la Lega dà atto mediante restituzione al depositante di uno degli originali, o di copia fotostatica, opportunamente vistato e datato.
- 8.6 Sono nulle ed improduttive di effetto le pattuizioni non risultanti dal contratto depositato. Qualunque modificazione o rettifica non produce effetto che dal giorno dell'avvenuto deposito in Lega.
- 8.7 Sono altresì nulle ed improduttive di effetto le pattuizioni peggiorative rispetto alle disposizioni del presente accordo.

9. Durata del contratto

- 9.1 La durata del rapporto contrattuale è rapportata alla stagione sportiva, con ciò intendendosi il periodo di tempo dal 1° luglio al 30 giugno dell'anno successivo. Gli effetti del contratto approvato decorrono dalla data del deposito in Lega.
- 9.2 Il rapporto contrattuale non può avere una durata superiore alle cinque stagioni sportive e viene a scadenza il 30 giugno dell'ultima delle stagioni sportive per cui è stipulato.
- 9.3 Sono nulle ed improduttive di effetto le clausole di non concorrenza o comunque le pattuizioni limitative della libertà contrattuale e professionale dell'allenatore per il periodo successivo alla scadenza o risoluzione per qualunque motivo del rapporto, quali i patti di opzione o di prelazione a favore della società.
- 9.4 Nel caso in cui, successivamente alla stipula, la sede di lavoro dovesse essere trasferita a distanza superiore di 100 km da quella originaria, l'allenatore ha facoltà di ottenere la risoluzione anticipata del contratto, dandone comunicazione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento alla società, alla Lega ed alla USAP, entro il termine decadenziale di giorni 10 dalla conoscenza del trasferimento.

10. Doveri generali della società

- 10.1 La società si impegna, per quanto possibile, a mantenere la migliore efficienza delle attrezzature sportive utili all'allenatore per lo svolgimento della sua attività.
- 10.2 Nel campo delle competenze tecniche dell'allenatore, la società non potrà

effettuare alcuna ingerenza tale da non consentire allo stesso l'utile svolgimento degli incarichi affidati.

11. Doveri generali dell'allenatore

- 11.1 L'allenatore opera nell'ambito della struttura organizzativa della società con l'obbligo di uniformarsi alle prescrizioni impartite per il conseguimento degli scopi agonistici prefissati.
- 11.2 Ha la responsabilità tecnica della squadra a lui affidata, di cui stabilisce ed attua l'indirizzo tecnico nonché la tempistica e le modalità di preparazione ed allenamento, ed a cui assicura opportuna assistenza in gara. In relazione alle funzioni a lui affidate, è tenuto a tutelare e valorizzare il potenziale tecnico e atletico della società. Collabora con la società nel diffondere fra gli atleti la conoscenza delle necessarie norme igieniche, regolamentari e tecniche, nel controllare la condotta morale e sportiva degli atleti stessi e nel favorire l'affiatamento della squadra. Cura che siano utilizzate con diligenza le attrezzature sportive della società.
- 11.3 In quanto tesserato, è tenuto al rispetto delle norme di comportamento dettate dalla FIP e da quelle stabilite dalla Lega nel Regolamento di giustizia. Deve comunque mantenere in ogni circostanza un comportamento tale da fornire modello di disciplina e correttezza civile e sportiva, impegnandosi al rispetto delle prescrizioni impartite dalla società.
- 11.4 È tenuto al rispetto del dovere di fedeltà nei confronti della società ed al più assoluto riserbo sugli aspetti, sia tecnici che generali, legati alla vita della squadra e della società.
- 11.5 Fermo restando il dovere di fornire alla società i pareri tecnici eventualmente richiesti, all'allenatore è fatto divieto di trattare, sia direttamente sia indirettamente, il trasferimento degli atleti, salva specifica richiesta in tal senso della società.

12. Tutela sanitaria

- 12.1 In caso di infortunio o malattia conseguenti alla esecuzione del contratto, le spese di assistenza sanitaria, degli interventi chirurgici, dei medicinali e quelle di degenza in istituti ospedalieri o case di cura sono a carico della società per la parte non coperta dalle prestazioni del Servizio sanitario nazionale. Qualora l'allenatore non intenda usufruire dell'assistenza sanitaria proposta dalla società, quest'ultima sarà tenuta a concorrere alle relative spese sostenute dall'allenatore in misura non superiore al costo normalmente necessario per assicurare all'allenatore medesimo un'assistenza qualificata.
- 12.2 La società è inoltre tenuta agli adempimenti previsti dall'articolo 7 della legge n. 91 del 1981 e successive modificazioni.

13. Rapporti con i mezzi di comunicazione

- 13.1 Fermo il diritto alla libertà di manifestazione del pensiero, nel corso di interviste con organi di stampa, televisivi o radiofonici, l'allenatore dovrà limitare il




proprio intervento alle questioni tecniche e tattiche relativamente alla squadra ed agli incontri disputati o da disputare e in nessun caso potrà esprimere pareri o rilasciare dichiarazioni che, anche in considerazione della situazione di classifica della squadra, possano risultare comunque lesivi della società, della FIP o della Lega.

- 13.2 L'allenatore, salvo gravi e fondati motivi, non può rifiutare di sottoporsi ad interviste in occasione degli avvenimenti sportivi e nelle altre occasioni stabilite dalla società, in tale ultimo caso a condizione che gliene sia dato ragionevole preavviso.

14. Altre attività lavorative o sportive

- 14.1 L'allenatore non può svolgere alcuna attività lavorativa od imprenditoriale incompatibile con l'esercizio della pratica sportiva agonistica. È tenuto in ogni caso a dare preventiva comunicazione alla società di qualunque attività lavorativa od imprenditoriale egli svolga o intenda svolgere in costanza di rapporto.
- 14.2 L'allenatore non può svolgere alcun genere di attività sportiva agonistica né attività sportive ad elevato indice di rischio senza il preventivo assenso scritto della società. Per attività sportive ad elevato indice di rischio si intendono, esemplificativamente: sci, sci d'acqua, volo a motore o a vela, paracadutismo, attività subacquee, alpinismo, motociclismo, ed in genere le attività definite tali dalla polizza assicurativa obbligatoria contro gli infortuni.

15. Riposo e ferie

- 15.1 L'allenatore ha diritto ad una giornata di riposo settimanale, da effettuarsi di norma il lunedì, salvi gli impegni infrasettimanali e quelli nelle Coppe internazionali.
- 15.2 Ha inoltre diritto ad un periodo di riposo annuale di quattro settimane, comprensive dei giorni festivi e di riposo settimanale, durante l'estate. Il periodo di riposo annuale avrà di norma carattere continuativo, compatibilmente con le esigenze dell'attività sportiva.
- 15.3 Qualora l'allenatore venga richiamato in sede durante il periodo di riposo annuale, la società è tenuta a rimborsargli le spese di viaggio di andata e ritorno. In tale ipotesi la società, compatibilmente con le esigenze dell'attività sportiva, potrà consentire all'allenatore il recupero dei giorni di riposo annuale non goduti a causa del richiamo in sede.
- 15.4 In ogni caso non si darà luogo a recupero od indennizzo, in nessuna forma, dell'eventuale periodo di riposo per qualunque motivo non fruito.



16. Sanzioni federali e di Lega

- 16.1 L'allenatore, in quanto tesserato, è soggetto a tutte le norme emanate dalla FIP ed in particolare è assoggettato alla potestà disciplinare federale.
- 16.2 Se richiesto dalla società, l'allenatore è tenuto a ricorrere avverso squalifiche o provvedimenti disciplinari comminati dalla FIP o dalla FIBA. In tal caso la società si assumerà interamente ogni relativo onere e costo. Qualora la società non intenda ricorrere, dando di ciò comunicazione all'allenatore, questi ha comunque diritto di proporre eventuale ricorso a proprie spese e cura.

- 16.3 In caso di squalifica convertita in sanzione pecuniaria, l'allenatore sarà tenuto a rifondere alla società l'intera somma che quest'ultima sia tenuta a corrispondere a tale titolo alla FIP. Se per qualunque motivo la squalifica deve essere o comunque viene effettivamente scontata, il compenso fisso annuale verrà decurtato del 2,5% per ogni giornata di squalifica, previa comunicazione scritta all'allenatore entro quindici giorni da quello in cui la squalifica viene scontata. La mancata comunicazione nei termini fa decadere la società dal diritto alla decurtazione del compenso.
- 16.4 L'allenatore è in ogni caso tenuto ad astenersi dal porre in essere:
- atti, dichiarazioni o comportamenti lesivi o denigratori dell'immagine o degli interessi della Lega o dei suoi organi;
 - atti, dichiarazioni o comportamenti idonei ad istigare al mancato rispetto delle regole sportive e di Lega.
- 17. Retribuzione**
- 17.1 La retribuzione dell'allenatore, che è ragguagliata ad annualità sportiva, è costituita da:
- un compenso annuo fisso, in denaro. Gli eventuali *benefit* (quali ad esempio l'uso di alloggio o di autovettura) dovranno essere esplicitati in contratto e contribuiscono alla determinazione dell'ammontare del compenso annuo fisso in misura pari al costo specifico a carico della società;
 - gli eventuali premi di piazzamento della squadra, in denaro.
- 17.2 Sono vietati i premi partita nonché i premi di qualunque genere pattuiti successivamente al 15 settembre della stagione sportiva alla quale si riferiscono, se il contratto è stato depositato prima di tale data, ovvero pattuiti successivamente al deposito del contratto, se avvenuto dopo tale data.
- 17.3 Il compenso annuo fisso assorbe e comprende ogni emolumento, indennità o assegno cui l'allenatore abbia o possa avere comunque diritto, anche in relazione a riposi, ferie, permessi, trasferte, missioni, gare notturne, ritiri, od altro. È fatto ovviamente salvo il diritto al rimborso delle spese documentate sostenute in relazione a missioni o trasferte concordate con la società.
- 17.4 Nell'ipotesi di contratto pluriennale deve essere indicato l'ammontare della retribuzione distintamente per ciascuna stagione sportiva. È nullo il contratto privo della indicazione dell'ammontare del compenso fisso annuo per ciascuna delle annualità per le quali è stipulato.
- 17.5 Salvi patti contrari, nel caso di retrocessione della squadra, il compenso fisso dell'allenatore che abbia concluso la stagione con la squadra medesima si intende automaticamente ridotto ad un importo pari all'80% del compenso contrattuale, salvi comunque i limiti minimi di compenso vigenti. La riduzione di cui al presente comma decorre dalla stessa stagione al termine della quale si verifica la retrocessione e per quelle eventualmente successive, salvo il caso di nuova promozione in serie "A" che comporterà l'eliminazione della riduzione stessa.
- 17.6 Tutti gli importi devono essere pattuiti al lordo di oneri fiscali e contributivi. Sono vietate ed improduttive di effetto le pattuizioni dirette a trasferire in tutto o

Handwritten signature and initials, possibly 'EB', located on the right side of the page.

in parte in capo alla società o a terzi soggetti gli oneri che per legge fanno carico all'allenatore. Sono parimenti vietate ed improduttive di effetto le pattuizioni dirette a trasferire in tutto o in parte in capo all'allenatore o a terzi soggetti gli oneri che per legge, regolamento o accordo collettivo fanno carico alla società.

17.7 La retribuzione deve essere pattuita in euro. Se è previsto il pagamento in una moneta diversa, la società può comunque pagare in euro, a propria scelta, al corso del cambio vigente alla data del deposito del contratto ovvero alla data di scadenza dell'obbligazione o del relativo rateo.

18. Corresponsione della retribuzione

18.1 Il compenso fisso viene corrisposto in dodici rate mensili posticipate di eguale importo scadenti il decimo giorno di ogni mese, dal 10 agosto al 10 luglio dell'anno successivo. Qualora il contratto sia depositato successivamente al 10 agosto, il compenso viene frazionato in un numero minore di rate mensili, sempre di eguale importo, con decorrenza dal decimo giorno del mese successivo a quello del deposito e fino al 10 luglio. Sono vietate pattuizioni difformi.

18.2 I premi vengono corrisposti in una o più soluzioni, a discrezione della società, comunque entro il 10 luglio immediatamente successivo al termine della stagione sportiva alla quale si riferiscono.

18.3 La retribuzione viene erogata presso il domicilio fiscale dell'allenatore, così come indicato nel modulo contrattuale.

18.4 In caso di morosità di oltre trenta giorni nel pagamento dei ratei di retribuzione, l'allenatore ha diritto agli accessori di cui all'articolo 429 del codice di procedura civile a decorrere dal primo giorno successivo a quello in cui il pagamento avrebbe dovuto essere effettuato.

18.5 In caso di morosità di oltre due mensilità di retribuzione, l'allenatore ha diritto di chiedere la risoluzione del contratto per giusta causa.

19. Contratti pubblicitari

19.1 All'allenatore è riconosciuta la facoltà di stipulare contratti pubblicitari individuali nel rispetto delle seguenti tre essenziali condizioni:

- i marchi o prodotti pubblicizzati non dovranno essere in concorrenza o contrasto con gli *sponsor* o fornitori ufficiali della società, salva specifica autorizzazione scritta;
- la pubblicità non dovrà richiamare i colori o in genere gli elementi distintivi della società o di altre società sportive di pallacanestro, o confondibili con essi;
- la pubblicità non potrà raffigurare azioni di .giuoco, anche se relative a manifestazioni od incontri autorizzati dalla società.

19.2 Sono salvi diversi accordi.

20. Malattie ed infortuni

20.1 In caso di malattia od infortunio, che non siano dovuti a condotta sregolata

Handwritten signature and initials in black ink, located on the right side of the page.

dell'allenatore o comunque da cause attribuibili a sua colpa grave, compete per intero all'allenatore medesimo il compenso stabilito in contratto. Resteranno in ogni caso a favore della società le eventuali indennità assicurative di cui sia beneficiaria.

- 20.2 L'allenatore è tenuto a sottoporsi a tutti gli accertamenti richiesti ai fini di eventuali polizze assicurative stipulate dalla società a proprio favore.
- 20.3 Qualora l'inabilità totale per malattia od infortunio, che non siano dovuti allo svolgimento delle mansioni affidategli, si protragga per oltre sei mesi ed il contratto nel frattempo non sia scaduto, la società, previa comunicazione scritta all'allenatore ed alla Lega, ha facoltà di corrispondere all'allenatore medesimo i compensi contrattuali ridotti fino al 50%, dalla data della comunicazione fino alla cessazione dell'inabilità; in tal caso l'allenatore, entro i successivi quindici giorni dal ricevimento della comunicazione, ha facoltà di ottenere la risoluzione del contratto dandone comunicazione scritta. In alternativa alla riduzione del compenso, la società ha facoltà di ottenere la risoluzione del contratto dandone comunicazione scritta.

21. Esonero

- 21.1 La società ha facoltà di esonerare l'allenatore dagli incarichi affidatigli, dandogliene comunicazione scritta.
- 21.2 L'allenatore esonerato è tenuto a mantenersi comunque a disposizione della società sino al termine del periodo contrattuale al fine dell'eventuale reintegro nelle precedenti mansioni, ma può ottenere la immediata risoluzione del contratto dandone comunicazione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento alla società ed alla Lega. Resta inteso che, perdurando il vincolo contrattuale, all'allenatore esonerato è inibito lo svolgimento in qualsiasi forma di attività a favore di società sportiva diversa dalla contraente e/o a favore della FIP o della FIBA.
- 21.3 All'allenatore esonerato competono per intero, fino alla scadenza del contratto od alla sua risoluzione, gli emolumenti pattuiti, sia quale compenso annuo fisso, ivi compresi gli eventuali *benefit*, sia quali premi. Sono salvi diversi accordi circa la sola parte premiale. La corresponsione di detti importi assorbe ogni eventuale ulteriore e diversa spettanza, anche risarcitoria.

22. Domiciliazione

- 22.1 Ai fini di qualunque comunicazione inerente quanto previsto nel presente accordo, l'allenatore e la società eleggono domicilio, anche e comunque ai sensi dell'articolo 47 del Codice civile, rispettivamente nei luoghi indicati nel modulo contrattuale depositato.
- 22.2. Con riferimento all'allenatore, la suddetta disposizione non riguarda il periodo delle ferie estive.
- 22.3 Qualunque eventuale variazione non avrà effetto se non decorsi quindici giorni dalla comunicazione fattane per iscritto all'altra parte e dal relativo deposito presso la Lega.




- 22.4 Le comunicazioni relative ai procedimenti di conciliazione e di arbitrato di cui agli articoli 27 e seguenti del presente accordo si eseguono nell'eventuale domicilio eletto in Bologna con l'istanza o con il ricorso introduttivo o con la memoria difensiva; in difetto, si eseguono presso la Lega, per quanto riguarda la società, e presso l'USAP, per quanto riguarda l'allenatore.
- 23. Sanzioni disciplinari**
- 23.1 Qualora l'allenatore non osservi i suoi doveri verso la società, o sia comunque inadempiente o negligente, possono essere disposti nei suoi confronti, osservando la proporzione con la gravità della infrazione, le seguenti sanzioni disciplinari:
- a) richiamo verbale
 - b) richiamo scritto
 - c) multa mediante trattenuta sulla retribuzione
 - d) sospensione, con o senza retribuzione, nella misura massima di 10 giorni
 - e) licenziamento per giusta causa.
- 23.2 Ai fini della recidiva si può tenere conto unicamente delle infrazioni commesse nel corso della medesima stagione sportiva.
- 23.3 In nessun caso potranno essere adottati provvedimenti disciplinari in relazione al mancato conseguimento di risultati da parte della squadra.
- 23.4 Le parti concordano che, in osservanza dell'articolo 7, primo comma, della legge n. 300 del 1970, le società sono tenute ad affiggere in luogo visibile all'allenatore il "codice disciplinare", costituito dagli articoli 2104, 2105, 2106 del codice civile, dall'articolo 7 dello statuto dei lavoratori, dalle norme di questo contratto relative ai doveri generali e specifici degli allenatori e alla disciplina.
- Richiamo verbale e richiamo scritto***
- 23.5. Sono sanzionate con il richiamo verbale le infrazioni più lievi.
- 23.6. Si applica il richiamo scritto in caso di recidiva nella stessa infrazione, od in infrazione della stessa indole, su cui vi sia stato richiamo verbale.
- Multa***
- 23.7. Le parti riconoscono che il limite della multa stabilito in via generale nella misura massima di 4 ore di retribuzione dall'art. 7 dello statuto dei lavoratori è ineffettivo e non confacente alla realtà della pallacanestro di Serie A; di conseguenza concordano una deroga a tale norma di legge. Per "ora di retribuzione" deve intendersi 1/200 (un duecentesimo) del compenso annuo netto spettante all'allenatore in base al contratto.
- 23.8. La misura massima della multa non deve superare le 4 ore della retribuzione base così ridefinita e quindi i 2/100 (due centesimi) del detto compenso. In caso di reiterazione di multe, l'entità di queste non potrà superare, nella stagione sportiva, 1/10 (un decimo) del compenso netto spettante all'allenatore.
- Licenziamento per giusta causa***
- 23.9 Ferme le regole di diritto comune sulla giusta causa, il licenziamento in tronco può essere esemplificativamente deliberato nei seguenti casi:




- uso di sostanze o metodi doping
- uso di sostanze psicotrope
- frode sportiva
- condanna a pena detentiva per reati non colposi, passata in giudicato
- infortunio o malattia dovuti a condotta sregolata dell'allenatore o a sua colpa grave, che dia luogo ad una inabilità di durata superiore ad un mese
- squalifica o squalifiche che, nell'insieme di una stagione, superi le 10 giornate di competizioni ufficiali
- grave e ripetuto inadempimento agli obblighi nascenti dal presente contratto.

24. Contravvenzione ai doveri stabiliti dall'articolo 16.4 del presente accordo

- 24.1 Nei confronti dell'allenatore che sia venuto meno ai doveri stabiliti dall'articolo 16.4 del presente possono essere disposte le seguenti sanzioni disciplinari:
- a) il richiamo e, secondo la gravità, l'ammonizione con diffida, nel caso in cui non siano riscontrati né dolo né colpa grave;
 - b) la sanzione pecuniaria semplice, nel caso di recidiva in infrazione già sanzionata con il richiamo o l'ammonizione con diffida;
 - c) la sanzione pecuniaria aggravata nel caso di dolo o colpa grave, oppure nel caso di recidiva in infrazione già sanzionata. Concorrendo le due ipotesi la sanzione può arrivare fino ad un massimo del doppio previsto.
- 24.2 La sanzione pecuniaria semplice comporta l'obbligo del versamento alla Lega, entro il termine fissato dal CPCA, di una somma di danaro fino ad un massimo di 1/100 (un centesimo) del compenso annuo spettante all'allenatore.
- 24.3 La sanzione pecuniaria aggravata comporta l'obbligo del versamento alla Lega, entro il termine fissato dal CPCA, di una somma di danaro fino ad un massimo di 2/100 (due centesimi) del compenso annuo spettante all'allenatore.
- 24.4 Nella determinazione della sanzione si ha riguardo:
- a) alla entità, alla gravità ed alla eventuale durata dell'infrazione;
 - b) al pregiudizio materiale, morale o di immagine che la condotta sanzionata ha arrecato alla Lega, alle altre società associate, a terzi o, in generale, allo sport della pallacanestro;
 - c) alle circostanze aggravanti, quali in particolare:
 - la recidiva per infrazioni della stessa o di analoga natura;
 - la recidiva per infrazioni anche di altra natura commesse nel corso della stagione sportiva in corso o di quella precedente;
 - l'aver commesso l'infrazione per eseguirne o occultarne un'altra;
 - l'aver aggravato o tentato di aggravare le conseguenze della infrazione;
 - d) alle circostanze attenuanti, quali in particolare:
 - il ravvedimento spontaneo prima dell'inizio della procedura disciplinare;
 - l'opera svolta per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della infrazione;
 - l'aver agito in reazione ad un fatto ingiusto altrui;
 - non aver mai subito sanzioni.
- 24.5 Non può essere invocato quale causa di giustificazione o circostanza attenuante l'affidamento eventualmente generato da mancate sanzioni, o sanzioni lievi, per



casi precedenti.

- 24.6 Le società sono tenute nei confronti della Lega al pagamento delle sanzioni pecuniarie irrogate agli allenatori in solido con il responsabile e con diritto di regresso verso quest'ultimo.

25. Procedimento


- 25.1. Qualora la società intenda irrogare una sanzione disciplinare superiore al rimprovero verbale, deve entro 20 giorni dalla conoscenza del fatto contestare per iscritto all'allenatore i fatti o contegni specifici che gli vengono attribuiti e che possono dar luogo a sanzioni, invitandolo a discolarsi o ad addurre le sue difese entro un termine non inferiore a 5 giorni dal ricevimento della suddetta contestazione di addebito.
- 25.2. Se non sceglierà di far pervenire le sue controdeduzioni e difese per iscritto nel termine stabilito a sua difesa, l'allenatore potrà richiedere, entro tale termine, di essere sentito oralmente, anche con l'assistenza di un suo rappresentante.
- 25.3. La società potrà deliberare la sanzione nei 5 giorni successivi a quello in cui ha sentito l'allenatore o ha ricevuto le sue difese scritte; ovvero, in assenza di difese, nei 5 giorni successivi a quello dello spirare del termine concesso a difesa, comunicando entro 20 giorni la decisione all'allenatore.
- 25.4. Contro la sanzione irrogata l'allenatore potrà ricorrere agli organismi preposti. Il ricorso non sospende l'esecuzione della sanzione.
- 25.5. Le sanzioni di cui all'articolo 24 sono deliberate dal CPCA su proposta del Presidente della Lega, che a tal fine attiva il relativo procedimento arbitrale, previa contestazione all'allenatore, in forma scritta, dei fatti o contegni specifici che gli vengono attribuiti e che possono dar luogo a sanzioni. L'allenatore incolpato esercita il proprio diritto di difesa con le modalità e termini previsti dalla procedura arbitrale.

26. Il Collegio permanente di conciliazione e arbitrato

- 26.1. È istituito un Collegio permanente di conciliazione e arbitrato (CPCA), formato da tre componenti: il presidente, invariabile, nominato di comune accordo dalla Lega e dalla USAP ogni due anni; un componente scelto di volta in volta tra le persone indicate dalla Lega in un apposito elenco; ed un componente scelto di volta in volta tra le persone indicate dalla USAP in un analogo elenco. La Lega e la USAP formano e si comunicano reciprocamente i rispettivi elenchi, e le loro eventuali successive variazioni od integrazioni, dei possibili componenti del CPCA, indicando in ciascuno di essi un numero non inferiore a tre nominativi.
- 26.2. Il CPCA ha sede in Bologna, presso la sede della Lega, e svolge la propria attività avvalendosi dei servizi di segreteria messi a disposizione dalla stessa Lega.

27. Spese di funzionamento del CPCA, tassa di ricorso e spese di difesa legale

- 27.1. La Lega e la USAP stabiliscono ogni due anni l'ammontare delle spese forfetarie di segreteria per il funzionamento del CPCA.

Handwritten signature and initials in black ink, located to the right of the text in section 26.1.

- 27.2 Il compenso degli arbitri è determinato, come limite massimo, in base alla tariffa oraria attualmente in vigore per il Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport, istituita presso il C.O.N.I., tariffa che tutti i soggetti designati quali componenti del CPCA dovranno preventivamente sottoscrivere per accettazione ed impegnarsi a rispettare quale condizione della validità della costituzione del collegio.
- 27.3 I ricorsi e le istanze rivolte al CPCA e al suo Presidente sono soggette al versamento delle seguenti tasse:
- euro 500,00 per le istanze di conciliazione;
 - euro 500,00 per i ricorsi avverso sanzioni disciplinari, per i quali l'importo della tassa copre sia la fase conciliativa, sia l'eventuale successiva fase arbitrale;
 - euro 500,00 per i ricorsi per ingiunzione;
 - euro 1.000,00 per tutti gli altri ricorsi ordinari. Nell'ipotesi prevista dall'ultima parte dell'articolo 28.4, di attivazione della funzione arbitrale a seguito di mancata conciliazione, l'istante deve provvedere ad integrare la tassa di conciliazione con il pagamento di ulteriori euro 500,00.
- 27.4 Le tasse di cui al comma precedente sono riscosse dalla Lega che provvede ad accantonarle in un apposito fondo gestito di concerto con la USAP per il rimborso delle spese della segreteria del CPCA. La Lega e la USAP decidono annualmente la destinazione dell'eventuale eccedenza di tale fondo.
- 27.5 In considerazione sia della natura irrituale dei procedimenti di risoluzione delle controversie previsti dal presente accordo e della conseguente non obbligatorietà della difesa tecnica, sia delle più generali esigenze di funzionamento dei procedimenti stessi dato anche l'ambito sportivo in cui sono destinati ad operare, la liquidazione delle eventuali spese di difesa legale delle parti non potrà superare i minimi delle vigenti tariffe professionali previste per l'attività giudiziale.
- 28. Funzione conciliativa**
- 28.1 Il CPCA svolge funzione di organo di conciliazione obbligatoria per le controversie comunque relative al rapporto di lavoro fra allenatore professionista e società.
- 28.2 L'istanza di conciliazione si deposita presso la segreteria del CPCA unitamente all'istanza di arbitrato e deve essere accompagnata, a pena di irricevibilità, dalla prova del pagamento della apposita tassa. La proposizione dell'istanza di conciliazione produce gli effetti di interruzione e sospensione dei termini di prescrizione e decadenza stabiliti dalla legge.
- 28.3 Qualora la conciliazione riesca, se ne redige processo verbale sottoscritto dagli arbitri e dalle parti, che ha carattere vincolante per le stesse. La tassa di ricorso viene restituita all'istante, salvo l'importo di euro 500,00 che viene definitivamente incamerato.
- 28.4 Qualora il tentativo di conciliazione abbia esito negativo, o non possa essere espletato per la mancata comparizione di una o di entrambe le parti, o loro rappresentanti, nella stessa riunione il CPCA procede, ove richiesto e previa corresponsione della prescritta tassa integrativa di ricorso, allo svolgimento delle proprie attività in funzione arbitrale.




29. Funzione arbitrale

Competenza

- 29.1 Il CPCA svolge funzione arbitrale ai sensi dell'articolo 4, quinto comma, della legge n. 91 del 1981 per la risoluzione di tutte le controversie riguardanti l'interpretazione e l'esecuzione del presente accordo collettivo e del relativo contratto individuale di lavoro nonché, più in generale, di quelle relative al rapporto di lavoro fra società e allenatore professionista. Sono inoltre devoluti alla cognizione del CPCA i ricorsi proposti avverso i provvedimenti disciplinari più gravi del richiamo verbale adottati dalle società.

Procedimento

- 29.2 La domanda si propone con ricorso comunicato alla parte convenuta a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, e depositato anche a mezzo fax presso la sede del CPCA unitamente alla prova della spedizione. Il ricorso deve contenere la determinazione dell'oggetto della domanda, l'esposizione dei fatti e delle ragioni di diritto su cui essa si fonda nonché l'indicazione dei mezzi di prova di cui la parte intende avvalersi e dei documenti offerti in comunicazione, che devono essere contestualmente depositati. Il ricorso deve altresì contenere, a pena di improcedibilità, la designazione dell'arbitro di parte fra quelli indicati negli elenchi di cui all'articolo 26.1 e deve essere accompagnato, a pena di irricevibilità, dalla prova dell'avvenuto pagamento della tassa di ricorso.
- 29.3 I ricorsi avverso i provvedimenti disciplinari adottati dalle società devono essere proposti, a pena di decadenza, entro dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento impugnato, di cui deve essere allegata copia. La tempestività del ricorso è verificata con riferimento alla data di spedizione della raccomandata di cui all'articolo 29.2.
- 29.4 I ricorsi diretti alla adozione delle sanzioni di cui all'articolo 24 del presente accordo devono essere accompagnati dalla contestazione di addebito di cui all'articolo 25.5 e dalla prova della sua spedizione all'incolpato.
- 29.5 La parte convenuta si costituisce con controricorso comunicato alla parte attrice nel domicilio eventualmente eletto nel ricorso a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro dieci giorni dal ricevimento del ricorso e depositato anche a mezzo fax presso la sede del CPCA unitamente alla prova della spedizione. Con tale controricorso devono essere proposte, a pena di decadenza, le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio nonché le eventuali domande riconvenzionali; devono inoltre essere indicati i mezzi di prova di cui la parte intende avvalersi ed i documenti offerti in comunicazione, che devono essere contestualmente depositati. Il controricorso deve altresì contenere la designazione dell'arbitro di parte fra quelli indicati negli elenchi di cui all'articolo 26.1; in mancanza di tale designazione, vi provvede d'ufficio il Presidente del CPCA entro cinque giorni dal deposito. La tempestività del controricorso è verificata con riferimento alla data di spedizione della relativa raccomandata.
- 29.6 Costituito il collegio, il presidente del CPCA fissa l'udienza per lo svolgimento della funzione conciliativa, ai sensi dell'articolo 28 nonché per la eventuale discussione del ricorso nell'ipotesi di cui all'articolo 28.4.

Handwritten signature and initials in black ink, located on the right side of the page.

- 29.7 La segreteria del CPCA provvede alla iscrizione progressiva nel ruolo generale delle controversie ed alla formazione del fascicolo d'ufficio; trasmette senza indugio alle parti copia dei documenti allegati al ricorso o al controricorso; comunica tempestivamente alle parti tutti i provvedimenti resi fuori udienza.
- 29.8 Il CPCA, sotto la direzione del presidente, esercita i poteri di cui agli articoli 420 e 421 del codice di procedura civile, in quanto compatibili con la natura del procedimento, ed espleta l'eventuale attività istruttoria secondo le regole del rito del lavoro. La trattazione della causa è orale. Assunti gli eventuali mezzi di prova ed esaurita la discussione, il CPCA riserva di pronunziare la decisione. Di ogni riunione viene redatto un verbale sottoscritto dal presidente e dagli arbitri.
- 29.9 Il CPCA decide a maggioranza, secondo diritto e con obbligo di motivazione. Il lodo, irrituale ed immediatamente esecutivo, è depositato presso la segreteria entro due mesi dalla proposizione della domanda; tale termine può essere prorogato, per una sola volta ed in misura non superiore ad un mese, unicamente in caso di concorde richiesta delle parti ovvero di espletamento di attività istruttoria che si debba prolungare per più di una udienza oltre a quella di discussione. Il lodo è comunicato alle parti integralmente a cura della segreteria che, su richiesta, ne rilascia copia autentica per consentirne la notificazione. Previo ottenimento delle eventuali autorizzazioni federali, il lodo è impugnabile nei modi e termini stabiliti dall'articolo 412 quater del codice di procedura civile.
- 29.10 Nel lodo, il CPCA pone a carico della parte soccombente, in tutto o in parte secondo i principi di cui agli articoli 91 e seguenti del codice di procedura civile, le spese di funzionamento del Collegio di cui all'articolo 27.2 nonché la rifusione delle eventuali spese legali di difesa, liquidate a norma dell'articolo 27.5, e della tassa di ricorso.
- 29.11 In caso di morosità di oltre 10 gg. nel pagamento dei ratei di compenso fisso e dei premi, l'allenatore può chiedere che il Presidente del CPCA ingiunga alla società il pagamento delle somme dovute e dei relativi interessi. Analogamente può agire il Fondo di Fine Rapporto in caso di morosità di oltre 10 giorni nel versamento delle quote di cui all'art. 4. La domanda si propone con ricorso depositato anche a mezzo fax presso la sede della CPCA, al quale deve essere allegata una copia del contratto individuale e, a pena di irricevibilità la prova dell'avvenuto pagamento della tassa di ricorso. Nel ricorso deve essere inoltre indicata, a pena di improcedibilità una utenza fax idonea a ricevere le successive comunicazioni di atti a cura della segreteria e della controparte.
- 29.12 Il Presidente della CPCA, se ritiene fondata la domanda, ingiunge alla società morosa il pagamento delle somme dovute e dei relativi accessori ai sensi dell'art. 429 3° comma c.p.c. nonché la rifusione delle eventuali spese legali di difesa, liquidate a norma dell'art. 27.5, e della tassa di ricorso entro 10 giorni dalla ricezione del provvedimento, con espresso avvertimento che nello stesso termine di 10 giorni è ammessa opposizione e che, in mancanza, l'ingiunzione stessa diverrà definitiva e potrà essere eseguita a norma dell'art.31 del presente accordo. Il provvedimento di ingiunzione è tempestivamente comunicato alle parti a mezzo fax a cura della segreteria.
- 29.13 L'opposizione si propone con ricorso trasmesso alla controparte, anche a mezzo fax all'utenza indicata nel ricorso per ingiunzione, entro il termine di 10 giorni

dalla ricezione del provvedimento di ingiunzione. Entro il medesimo termine il ricorso deve essere depositato, anche a mezzo fax, presso la segreteria del CPCA unitamente alla prova della trasmissione alla controparte. Con l'opposizione si instaura un procedimento arbitrale secondo il rito ordinario previsto dal presente art. 29. La proposizione dell'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento ingiuntivo.

30. Sospensione dei termini

- 30.1 Il decorso dei termini del procedimento arbitrale resta sospeso di diritto dal 1 agosto al 31 agosto di ogni anno.
- 30.2 Ove il ricorso venga depositato durante il periodo di sospensione, i termini decorrono a partire dalla fine di detto periodo.


31. Esecuzione delle decisioni arbitrali

- 31.1 L'esecuzione delle decisioni del CPCA che vedano soccombente una società è demandata alla Lega, che vi provvede entro dieci giorni lavorativi decorrenti dal deposito del lodo arbitrale o dalla scadenza del termine previsto per l'opposizione di cui all'art. 29.13.
- 31.2 La Lega si impegna a prevedere nei propri regolamenti, come condizione per l'ammissione e permanenza nella Lega, l'obbligo delle società di prestare una congrua garanzia finanziaria da utilizzare per il pagamento dei debiti nei confronti degli allenatori riconosciuti dalle decisioni del CPCA e l'obbligo di immediato reintegro di tale garanzia nel caso di suo utilizzo.
- 31.3 La mancata esecuzione integrale delle obbligazioni nascenti da lodo arbitrale esecutivo è causa di esclusione del diritto di partecipare al campionato federale successivo, così come stabilito dalle vigenti norme della FIP.

Bologna, 13/12/2016

Il Presidente U.S.A.P.

Giannetto Zappi



Il Presidente di Lega Società di

Pallacanestro Serie A

Dr. Egidio Bianchi

